

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 9 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno **nove** del mese di **maggio**, alle ore 13,40, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe – **Tesoriere**, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

§ Passando al diciottesimo punto posto all'O.d.G.:

SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO: *frequenza obbligatoria del corso della scuola forense Avv. Pietro Drago per i praticanti avvocati iscritti nel registro a far data dal 03.06.2016:*

Ad integrazione e specificazione della delibera resa da questo COA in data 21 febbraio 2017, avente ad oggetto l'obbligatorietà della frequenza della Scuola Forense Avv. Pietro Drago, ai fini del corretto e proficuo espletamento del tirocinio forense, il Consiglio, udito il parere del Consigliere segretario e del consigliere avv. Mario Serraino Drago, ad unanimità dei presenti, stabilisce e precisa quanto segue.

L'art. 29 della L. n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense," disciplina i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine avendo cura di stabilire, tra l'altro, alla lettera c) che il Consiglio "**sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica**".

Inoltre, per effetto dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato", è stata prevista la possibilità per i Consigli dell'Ordine di «**istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense**», da tenersi nell'ambito di un biennio e con un indirizzo teorico-pratico.

Il richiamato **art. 1, comma 4**, stabilisce che la frequenza di tali scuole «costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento».

Per quanto sopra e nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalle disposizioni normative questo Consiglio dell'Ordine ritiene che il praticante avvocato, ai fini del corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, oltre ad assicurare la frequenza dello studio legale e la partecipazione a n. 20 udienze per ciascun semestre di pratica, frequenti anche un corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da ordini, associazioni forensi ovvero dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Ritiene, infatti, **questo Consiglio dell'Ordine** che la scelta di richiedere ad integrazione della pratica svolta presso uno studio professionale, la frequenza "obbligatoria" e con profitto anche di una scuola di formazione di cui al sopra citato articolo 3 del DPR n. 101/1990, sia la più idonea ad assicurare al giovane tirocinante un programma formativo completo, costantemente aggiornato ed in linea con gli standards attuali ed in vista della partecipazione all'esame di abilitazione alla professione forense.

La frequenza della Scuola forense costituisce certamente un «*presupposto indispensabile per una buona preparazione alla pratica forense*» (TAR Veneto, sez. I, sent. 21/03/2005, n. 1072), a prescindere dalla portata della nuova legge professionale ancora non pienamente operativa (cfr. art. 43, erroneamente indicato in art. 34 nella delibera di questo COA del 21/2/2017),

A tal fine il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ha dato già mandato alla Scuola Pietro Drago, istituita dal medesimo Consiglio e pertanto propria diretta diramazione, di attivare un corso professionale della durata di diciotto mesi in procinto di avere avvio alla data odierna, cui i praticanti avvocati potranno iscriversi per l'integrazione del tirocinio professionale e per l'ottenimento del certificato di "compiuta pratica".

Il COA di Trapani riterrà equipollente – quale mezzo al fine - la frequenza ad una qualsivoglia scuola di formazione istituita da altri Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed associazioni forensi accreditate presso il C.N.F quali "*maggiormente rappresentative*" ed individuate ai sensi della legge 247/2012 e del regolamento CNF del 16 luglio 2014, n. 4, nonché da Università statali e parificate.

Si dispone, infine, dare ampia diffusione della presente delibera agli iscritti ed in particolar modo ai tirocinanti che hanno già formalizzato la propria iscrizione alla scuola "Pietro Drago", significando espressamente che chi intendesse frequentare diverse scuole potrà chiedere il rimborso delle somme già versate.

OMISSIS

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

Per estratto conforme all'originale.

Trapani, li 17 maggio 2017

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Salvatore Longo)